



IL TRIBUNALE DI SALERNO

in persona del Presidente di sezione Andrea Luce, delegato dal Presidente del Tribunale;
visti gli atti del procedimento iscritto al n. 1102/2025 R.G.V.G., sentite le parti e considerato che:

- con ricorso del 30 marzo 2026 l'ing. *Parte_1*, premesso che il Presidente del Tribunale di Salerno con provvedimento del 12 marzo 2025 l'aveva nominato "*Terzo Arbitro con funzioni di Presidente e Segretario del Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 21 DPR 327/2001 per la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa ai terreni*" di proprietà di *Parte_2* ubicati nel Comune di Buccino, espropriati da *CP_1* per la realizzazione della "Nuova Linea AV Salerno - Reggio Calabria; Lotto 1 Battipaglia - Praia; Lotto 1° Battipaglia - Romagnano", ha dedotto di avere completato ogni sua attività, avendo il collegio pronunciato il lodo arbitrale in data 24 settembre 2025, col quale era stato liquidato il suo compenso in complessivi € 7.292,19, oltre IVA e accessori se e come dovuti per legge, ed ha lamentato che, nonostante la trasmissione della fattura pro forma alla indicata società, nulla aveva ricevuto; il ricorrente, posti il suo "*diritto al compenso ... ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c.*", la competenza dell'adito Tribunale di Salerno, la solidarietà passiva delle parti del procedimento arbitrale e i criteri di liquidazione del suo compenso, ha chiesto "*DETERMINARE con ordinanza ex art. 814, comma 2, c.p.c., sentite le parti, l'ammontare del compenso spettante al ricorrente per l'attività arbitrale svolta quale Terzo Arbitro con funzioni di Presidente e Segretario del Collegio Arbitrale nel procedimento R.G.V. 569/2025 del Tribunale di Salerno, nella misura di € 9.252,33 (novemiladuecentocinquantadue/33) di cui - € 7.292,19 per onorario professionale, € 291,69 per contributo previdenziale Inarcassa 4% - € 1.668,45 per IVA 22% oltre Interessi legali dal 26.09.2025 al saldo effettivo o in quella diversa ritenuta di giustizia per l'effetto CONDANNARE 1)* *Parte_2*, nato a Ricigliano (SA) il 16/01/1962, C.F. *C.F._1*, residente in Ricigliano (SA), c/da Gradito snc, CAP 84020 nonché la *CP_1*, Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Cod. Fisc. *P.IVA_1* P. Iva *P.IVA_2* R.E.A. *P.IVA_3*, con sede

legale in Roma, Via V. G. Galati n. 71, CAP 00155 , in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma come sopra determinate o in quella diversa ritenuta di giustizia , con riserva di rivalsa tra le parti secondo i criteri di cui all'art. 21, comma 6, DPR 327/2001. 2) Con condanna in solido tra loro, alla refusione delle spese legali del presente procedimento in favore del procuratore antistatario Avv. Gianpaolo Durante, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come da nota spese allegata sub 6). DICHIARARE l'ordinanza titolo esecutivo contro le parti ai sensi dell'art. 814, comma 3, c.p.c.”;

- con provvedimento del 31 marzo 2026, questo giudice, delegato dal Presidente del Tribunale, ha dettato disposizioni per sentire le parti;
- *Parte_2* , con memoria del 28 aprile 2026, ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, gravando i costi dell'espropriazione, inclusi i compensi degli arbitri, sull'espropriante a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, come riconosciuto dalla stessa *CP_2* ed ha chiesto: “1) *Voglia l’adito Tribunale, in via preliminare, rilevare la carenza di legittimazione passiva del resistente Parte_2 [...] con l’estromissione dello stesso dalla presente procedura;* 2) *voglia, in via subordinata ed in caso di non accoglimento dell’eccepita carenza di legittimazione passiva, rigettare nei suoi confronti la domanda di condanna al pagamento per come richiesto da parte ricorrente e per le ragioni esposte;* 3) *voglia condannare l’istante al pagamento delle spese e compenso professionale della presente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante;* 4) *voglia, accertati i presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c., condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni da quantificare in via equitativa”;*
- intervenendo con memoria del 30 aprile 2026 *Controparte_3* già denominata *CP_1* ha confermato l'esaurimento dell'attività del collegio arbitrale e la ricezione della fattura pro forma dell'ing. *Parte_1* , aggiungendo che l'autorità espropriante (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) con provvedimento n. 120 del 3 aprile 2026 aveva liquidato le parcelle degli arbitri, riconoscendo al ricorrente la somma di € 2.375,00 per compensi professionali, oltre € 475,00 per esborsi e oneri accessori, ed ha eccepito: l’*“incompetenza per materia”* dell'adito Tribunale di Salerno, per essere competente in via funzionale la Corte di appello di Salerno all'esame delle impugnazioni della liquidazione delle spese di stima resa nell'ambito di un procedimento espropriativo, ex artt. 54 del D.P.R. n. 327/2001 e 29 del D.Lgs. n. 150/2011; la tardività della domanda, proposta oltre il termine di cui all'art. 54, comma

- 2, del citato TU in materia di espropriazione; la sua carenza di legittimazione passiva, avendo curato gli atti della procedura espropriativa in nome e per conto di CP_2 [...], l'inapplicabilità del D.M. 30 maggio 2002 e del D.M. 31 gennaio 2018, predicato dal ricorrente, occorrendo riferirsi per la stima del compenso dell'arbitro al D.M. 17 giugno 2016, recante le tabelle dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria; l'infondatezza dell'avversa domanda di rideterminazione del compenso, attesa l'attività svolta e il valore dell'espropriazione. La società ha, quindi, chiesto: "1. *In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale inderogabile in favore della Corte d'Appello di Salerno. 2. Sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione, ex Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, essendo il ricorso depositato ampiamente oltre il termine perentorio di trenta giorni. 3. In via preliminare di merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 [...], denominata dal 28.02.2026 Controparte_4. 4. Rigettare, in ogni caso, il ricorso ex art. 814 c.p.c. depositato dall'ing. Parte_1 avverso la determinazione del compenso spettante a controparte per l'attività professionale così come descritta in atti, ritenendo congrua e corretta in fatto ed in diritto la quantificazione operata nella misura di € 2.375,00 (di cui € 1.900,00 per compenso professionale, € 475,00 per spese ed oneri accessori) oltre gli oneri previdenziali e adempimenti fiscali da specificarsi in fattura. Vittoria di spese ed onorari di lite, oltre rimborso del 15% per spese generali ed accessori di legge se dovuti";*
- CP_2 al quale l'atto introduttivo del procedimento è stato notificato a cura del ricorrente, non ha depositato note;
 - l'ing. Parte_1 è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno "terzo tecnico" ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001, palesandosi il richiamo in detto provvedimento all'art. 810, comma 3, c.p.c. funzionale non già alla natura dell'incarico conferito, ma unicamente agli adempimenti di cancelleria pertinenti la pubblicazione sul sito dell'Ufficio;
 - detta norma, nell'istituire una terna tecnica per la determinazione dell'indennizzo, attribuisce al collegio peritale il compito di una relazione assimilabile all'arbitrato libero, disciplinato dall'art. 806 e ss. c.p.c.;
 - ai sensi del comma 6 del citato art. 21, le spese per la nomina dei tecnici "sono liquidate dall'Autorità espropriante" (laddove, nella fattispecie delineata alla lettera a), il termine "liquidare" si riferisce alla quantificazione, ma non anche al "pagare",

essendo chiarito, nella successiva lettera b), che a pagare non è – di per sé – l'autorità espropriante, bensì il beneficiario dell'esproprio – che può differire dall'autorità espropriante – ovvero l'espropriato, alternativamente, al verificarsi di determinate condizioni in relazione al rapporto tra l'entità della determinazione definitiva in raffronto a quella provvisoria), in base alle tariffe professionali: dal tenore letterale della norma si evince che la liquidazione del compenso dei tecnici, da effettuare in base alle tariffe professionali, trae fondamento nella nomina e nell'espletamento dell'incarico;

- se è compito dell'Autorità espropriante quantificare formalmente i compensi spettanti ai tecnici del collegio, restano irrilevanti parcelle quantificate in modo unilaterale e autonomo dai diretti interessati, che possono avere al più rilievo di proposte di parcelle da assoggettarsi alla verifica e approvazione dell'Autorità espropriante;
- gli arbitri tecnici ben possono adottare iniziative sollecitatorie del potere amministrativo rimasto inerte, eventualmente in via amministrativa ovvero adendo l'autorità giudiziaria: in tal caso, non può ritenersi predicabile il ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 814, comma 2, c.p.c., posto che il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri di cui alla detta disposizione è confinato all'arbitrato rituale e non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza il primo, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo, e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa, ma come debito "ex mandato", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. per tutte n. 7623/2006 e più recente Cass. n. 2159/2022) ovvero gli altri strumenti d'impugnazione eventualmente previsti dalla disciplina speciale;
- il rilievo, preliminare, dell'inammissibilità della domanda esime questo giudice non solo dalla verifica della "*legittimazione passiva*" di *Controparte_5* (in tali termini da quello negata), ma anche dalla valutazione degli effetti sulla vertenza tra le parti del provvedimento n. 120 del 3 aprile 2026 dell'autorità espropriante (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), col quale, successivamente alla trasmissione della fattura pro forma dell'arbitro e alla notifica del ricorso, è stata riconosciuta all'ing. *Parte_1* la somma di € 2.375,00 per compensi professionali, oltre € 475,00 per esborsi e oneri accessori;
- la natura e difficoltà delle questioni trattate e il comportamento extraprocessuale delle

parti integrano, a parere di questo giudice, le eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese.

Si comunichi.

Salerno, 20 maggio 2026.

Il Presidente di sezione delegato

Andrea Luce